

# Credito di imposta nuove assunzioni – Chiarimenti ministeriali sulla compilazione del Modello ICO

---

5 Agosto 2003

Si fa seguito al documento [Credito di imposta per le nuove assunzioni – Termine per la presentazione del Modello ICO del 24 giugno 2003](#), per trasmettere la [Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.45/E del 1° agosto 2003](#), con la quale l'Amministrazione finanziaria ha fornito utili indicazioni ai contribuenti interessati alla presentazione delle istanze per l'attribuzione del credito d'imposta per le nuove assunzioni, di cui all'art.7 della Legge 388/2000 e successive modificazioni, redatte sulla base del Modello ICO, approvato il 30 gennaio 2003, utilizzabile a partire dal 16 luglio 2003.

Si sono resi necessari, in particolare, alcuni chiarimenti in merito alla corretta compilazione del QUADRO A relativo alla "Determinazione dell'incremento occupazionale rilevante e del credito d'imposta richiesto". Si ribadisce in proposito che:

- per rispettare il meccanismo di calcolo del credito d'imposta spettante per le assunzioni effettuate, l'incremento deve essere rilevato alla fine del mese e, pertanto, nei relativi campi delle sezioni I e II del predetto quadro A, deve essere indicato un mese anteriore a quello di presentazione dell'istanza ed in particolare il mese nel quale si è verificato l'incremento occupazionale utile ai fini dell'agevolazione di cui trattasi;
- solo qualora gli incrementi occupazionali rilevanti si siano verificati in più mesi, dovranno essere compilati più quadri **A**, dovendo indicare, per ciascun mese in cui si è verificato l'incremento, i dati richiesti per il calcolo dell'entità dell'incremento nelle singole sezioni del quadro A;
- se, invece, nei mesi intercorrenti tra quello in cui si è verificato l'incremento e il mese precedente alla presentazione dell'istanza non si sono verificate variazioni della base occupazionale, occorre compilare un solo quadro A, con riferimento al mese in cui si è verificato l'incremento stesso.

Si ricorda, inoltre, che le variazioni in diminuzione della base occupazionale non devono essere comunicate con l'istanza, ma rilevano ai fini della verifica annuale ed ovviamente ai fini dell'entità del credito spettante.

È stato infine precisato che, nell'ipotesi in cui per qualsiasi motivo (es. errori commessi nell'indicazione dei dati relativi ai lavoratori assunti o nella valutazione dei requisiti di ammissibilità all'agevolazione ovvero nella determinazione dell'incremento occupazionale o ancora negli importi del credito spettante, etc.), il datore di lavoro intenda annullare gli effetti dell'istanza precedentemente presentata (perdendo di conseguenza ogni diritto che da essa possa scaturire, compreso l'ordine cronologico acquisito), lo stesso dovrà inviare mediante **raccomandata con avviso di ricevimento**, un'apposita istanza di rinuncia in carta libera, indirizzata al Centro Operativo di Pescara (Via Rio Sparto, 21-65100 Pescara) e corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento del datore di lavoro, ai fini dell'esatta individuazione del soggetto rinunciatario.

Tale istanza dovrà inoltre necessariamente riportare il numero di protocollo relativo alla prima istanza cui s'intende rinunciare (desumibile dalla ricevuta di presentazione rilasciata dal sistema telematico).

Solo dopo l'invio dell'istanza di rinuncia, il contribuente interessato può anticipare via e-mail ([centrooperativo.pescara.creditodimposta@agenziaentrate.it](mailto:centrooperativo.pescara.creditodimposta@agenziaentrate.it)), e successivamente presentare, una nuova istanza contenente i dati corretti e completa in tutte le sue parti, che assumerà il nuovo ordine cronologico attribuito automaticamente dal servizio telematico in relazione alla data e all'orario della sua presentazione.

[4621-Circolare Agenzia Entrate n.45-E del 1° agosto 2003.pdf](#)[Apri](#)